

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi 14 luglio 2011

### IL DECRETO LEGGE SVILUPPO

(D.L. 70/2011 - G.U. del 13 maggio 2011 convertito nella legge n° 106 del 12 luglio 2011)

La conversione in legge del decreto in oggetto ha apportato alla versione originaria una serie di modifiche: si ripropone pertanto la circolare del 17 maggio corretta ed integrata con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

Il decreto legge che verrà illustrato di seguito contiene svariate norme per il rilancio dell'economia; si darà conto delle norme che hanno più diretto impatto sulle aziende o sui professionisti.

#### Art. 1 Credito di imposta per la ricerca scientifica

Viene istituito in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012 un **credito d'imposta** a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o Enti pubblici di ricerca (come definiti al comma 3 lett. a).

L'investimento per il quale compete il credito d'imposta è **deducibile dall'imponibile delle imprese finanziatrici**.

Il credito d'imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 e nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010: esso

- non concorre a formare il reddito,
- non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 TUIR per la deducibilità degli interessi passivi
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5 TUIR per la deducibilità delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con esclusione dei contributi previdenziali e dei premi Inail.

**Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate detterà la disciplina applicativa.**

**Viene contestualmente abrogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo istituito dalla L. 220/2010.**

#### Art. 5 Costruzioni private

Sono introdotte liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata. In particolare:

- **Sostituzione del parere ASL con dichiarazione di parte:** l'autocertificazione che era necessaria per sostituire il parere della ASL di conformità del progetto alle norme igienico sanitarie viene cambiata in semplice dichiarazione;
- **Permesso di costruire - silenzio assenso:** nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in luogo del silenzio rifiuto (attualmente previsto) viene introdotto il **silenzio assenso** ad eccezione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Ai fini della

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

formazione del silenzio assenso la domanda deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia e corredata da una dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina di settore vigente; l'istruttoria (con una sola interruzione possibile entro 30 gg dalla domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti) va attuata nel termine di 60 gg. dal responsabile del procedimento il quale deve rilasciare il provvedimento finale nei 30 gg. successivi trascorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso.

- Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedono misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali;
- In materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) vengono introdotte specifiche sanzioni nel caso di falsità nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni poste a corredo della domanda di rilascio del permesso a costruire;
- Vengono "sanate" le violazioni delle prescrizioni del titolo abilitativo per altezza, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure progettuali;
- **Scia chiarimenti:** viene meglio specificato l'ambito di applicazione della Scia introducendo un comma aggiuntivo all'art. 19 della L 241/1990. Tale comma precisa che la Scia si estende alla materia edilizia, con esclusione dei casi di Superdia, compresi gli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo, fermo restando, in tale caso, il rilascio dell'atto di assenso dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Viene ridotto inoltre da 60 a 30 giorni il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte del Comune;
- **Possibilità di registrazione dei contratti di cessione di cubatura:** viene permessa la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di cessione di cubatura al fine di dare certezza ad un diffuso modello contrattuale ed evitare contestazioni;
- **Eliminazione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza:** viene previsto che la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, eliminando quindi l'adempimento;
- **Relazione acustica:** nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici la relazione acustica, per gli edifici adibiti a civile abitazione, può essere sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica;
- **Incentivazione della sostituzione di immobili dismessi:** viene attivata una politica di riqualificazione urbana per agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi o in via di dismissione e razionalizzare il patrimonio edilizio esistente demandando alle Regioni il compito di incentivare le demolizioni e le successive ricostruzioni;
- **Sanzioni per mancato accatastamento di case fantasma:** viene prorogata dal 1 maggio al 1 luglio 2011 la disposizione del federalismo municipale che prevede l'aumento delle sanzioni per mancato accatastamento delle case fantasma e la devoluzione del 75% del predetto importo al Comune in cui è ubicato l'immobile interessato.

### Art. 6 Ulteriori riduzioni e semplificazioni di adempimenti burocratici.

**Privacy e aziende:** Vengono ridotti alcuni oneri gravanti sulle piccole e medie imprese in tema di privacy:

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- Nei rapporti tra imprese le Pmi non dovranno sottostare alle regole sulla riservatezza dei dati personali che sono limitate alla tutela dei cittadini;
- **Dati con unica finalità amministrativo-contabile:** viene sottratto dall'ambito di applicazione del codice della privacy il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche effettuato esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni pubblici e privati; si tratta in buona sostanza del trattamento che non presenta rischi specifici effettuato per fini amministrativo-contabili e limitatamente a singoli adempimenti (in particolare obblighi di informativa e consenso);
- **Privacy e curriculum vitae:** nel caso un candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae ad un determinato soggetto, pubblico o privato, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, viene eliminato l'obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati;
- **Privacy e documento per la sicurezza:** il documento programmatico sulla sicurezza per le aziende che trattano dati **non sensibili** o trattano dati **dei loro dipendenti** è sostituito da un'autocertificazione, che deve sottoscrivere il titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della privacy;
- **Privacy: comunicazioni commerciali:** viene consentito il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche mediante utilizzo di posta cartacea purché non sia stato esercitato il diritto di opposizione;
- **Trasparenza sulla documentazione richiesta dalle pubbliche amministrazioni:** viene introdotto l'obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali delle pubbliche amministrazioni di un elenco degli atti e documenti da produrre a corredo di ciascun provvedimento amministrativo a istanza di parte: in caso di mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione l'amministrazione **non può opporre diniego adducendo l'omessa allegazione di un atto o documento ed è tenuta ad invitare l'istante a regolarizzare la documentazione entro un congruo termine. Il diniego non preceduto dall'invito a regolarizzare la documentazione è nullo.**
- **Modifica all'art. 2215-bis del Codice Civile in materia di tenuta delle scritture contabili con sistemi digitali:** viene stabilito che per la tenuta dei libri, repertori e scritture con strumenti informatici, l'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione è assolto mediante applicazione, almeno una volta l'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto da esso delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui sopra. Infine lo stesso art. 2215-bis modificato prevede che per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria il termine annuale sopra visto opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni.
- **Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane:** ai fini dell'avvio dell'attività di impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la **comunicazione unica per la nascita dell'impresa** che determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetta alle Regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per le cancellazioni e le variazioni da chiedere ai soggetti interessati. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione previdenziale artigiani l'ente accertatore comunica al registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

### Art. 7 Semplificazioni fiscali

1. **Razionalizzazione delle verifiche e controlli:** nell'ottica della tutela del regolare esercizio dell'attività di impresa di microimprese, piccole e medie imprese si dispone che le attività di controllo presso queste imprese devono essere programmate, devono essere unificate e gli accessi non devono essere ripetuti per periodi di tempo inferiori a sei mesi.
2. **Durata delle verifiche:** inoltre viene modificato lo Statuto dei diritti del Contribuente con la previsione che la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, quando la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi, computandosi, per il computo dei giorni lavorativi, i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente.
3. **Garanzie dello Statuto anche alle verifiche di enti previdenziali e assistenziali:** le disposizioni di cui all'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) vengono estese alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
4. **Dichiarazione per detrazioni per carichi di famiglia:** viene eliminato l'obbligo per i **dipendenti o pensionati** di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia: la comunicazione effettuata la prima volta ha valore anche per gli anni successivi salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni la cui omissione comporta l'applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro. Viene altresì eliminato l'obbligo di richiedere la detrazione per redditi di lavoro dipendente o da pensione che verrà riconosciuta direttamente dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso.
5. **Divieto di richiesta di informazioni già in possesso della P.A:** viene disposto che i provvedimenti e gli atti equivalenti adottati dal Ministero dell'Economia, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi **non possano richiedere informazioni già disponibili ai propri sistemi informativi evitando quindi qualsiasi duplicazione.**
6. **Rettifica della dichiarazione per passare dal rimborso alla compensazione:** viene consentito ai contribuenti di presentare una dichiarazione integrativa **entro 120 gg.** dalla scadenza del termine ordinario di presentazione per modificare la precedenza scelta di utilizzo dell'eccedenza come rimborso in richiesta di utilizzo in compensazione (sempre che il rimborso non sia stato già erogato anche in parte).
7. **Proroga delle scadenze di sabato o giorno festivo:** con una disposizione di carattere generale si prevede che tutti i termini per gli adempimenti e versamenti scadenti di sabato o giorno festivo sono prorogati al successivo giorno lavorativo se gli adempimenti devono essere effettuati nei confronti di articolazioni del Ministero delle Finanze comprese le agenzie fiscali.
8. **Innalzamento della soglie per l'adozione della contabilità semplificata:** i limiti di ricavi per l'adozione della contabilità semplificata sono elevati a 400.000 euro per le imprese del settore servizi e ad euro 700.000 per le imprese esercenti altre attività.
9. **Avvisi di accertamento esecutivi dal 1 luglio 2011:** le nuove disposizioni sull'esecutività degli avvisi accertamento (art. 29 D.L. 78/2010, c.d. manovra correttiva) si applicheranno con riguardo agli atti **emessi a partire dal 1 ottobre 2011** (non più "notificati" come era nel predetto art. 29) e relativi a periodi di imposta in corso al 31.12.2007 e successivi. L'avviso di accertamento con formula esecutiva si riferisce agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, compresa l'IRAP, oltre che l'IVA. Al fine di agevolare i contribuenti viene delimitato il novero degli atti successivi all'avviso di accertamento con formula esecutiva che contengono l'intimazione di pagare entro 60 giorni

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

dalla notifica. **La sanzione amministrativa (per ritardati od omessi versamenti diretti di cui all'art. 13 del Dlgs 471/1997) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti successivi nei termini previsti.**

**10. Sospensione dell'esecutività degli accertamenti:** in caso di richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi del D.lgs 546/1992 l'esecuzione forzata è sospesa:

- Fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data della notifica dell'istanza stessa. Così dispone la lettera m) del comma 1, mentre poi la lettera n) punto 3 del comma 2 dice che "l'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di **180** giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni". Si tratta di un'evidente discrasia che ci si augura sia corretta o comunque chiarita per evitare incertezze interpretative.

Tale disposizione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ed infine se emergono elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

**11. "Spesometro":** è prevista l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di importo non inferiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti del consumatore finale non soggetto IVA in tutti i casi in cui il pagamento del corrispettivo avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'anagrafe tributaria.

**12. Scheda carburante: acquisti con carte di credito.** E' previsto l'esonero dall'obbligo di tenuta della scheda carburante per i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'anagrafe tributaria.

**13. Detrazione 36%, comunicazione preventiva:** viene eliminato l'obbligo della comunicazione preventiva da trasmettere prima dell'inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara. Ai fini della fruizione del beneficio sarà sufficiente indicare nella Dichiarazione dei Redditi i dati catastali identificativi dell'immobile nonché, qualora i lavori siano effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo ed infine gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Viene eliminato anche l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera ai fini del diritto alla detrazione. **Il contribuente sarà tenuto a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito provvedimento delle Entrate.**

**14. Deroghe al principio di competenza nella contabilità semplificata:** in deroga al principio generale di competenza ed in favore del principio di registrazione ai fini IVA viene stabilito che per i contribuenti in contabilità semplificata per singole spese di importo non superiore ad euro 1.000 relative a corrispettivi periodici per servizi resi, a cavallo di due esercizi, in base a contratti di fornitura di servizi o somministrazione di beni, la deduzione è effettuata nel periodo di imposta in cui è ricevuta la fattura.

**15. Riscossione dei contributi derivanti dal controllo delle dichiarazioni dei redditi:** rientrano nel novero degli avvisi a titolo esecutivo anche le somme relative a contributi e premi che emergono dalla liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi: spetta direttamente all'INPS l'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali. Tale norma si prefigge l'obiettivo di garantire l'unitarietà nella gestione della riscossione coattiva dei premi e contributi. Con norma di natura transitoria è specificato che la competenza dell'Agenzia delle

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Entrate permance per l'iscrizione a ruolo dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali che risultano dovuti per gli anni 2007 e 2008 (in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs 462/1997) e per gli anni 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31.12.2009.

- 16. Rateazione degli avvisi bonari:** scompare l'obbligo di istanza preventiva di rateazione per importi superiori a 2.000 euro (500 euro se si tratta di redditi a tassazione separata). La rateazione per importi fino a 50.000 euro è possibile fino ad un massimo di 6 rate trimestrali, per importi superiori a 50.000 euro è possibile fino a 20 rate. La garanzia fidejussoria o ipotecaria per la rateazione è dovuta per importi superiori a 50.000 euro da conteggiarsi al netto della prima rata già versata.

**L'agente delle riscossione deve notificare al debitore proprietario dell'immobile una comunicazione contenente l'avviso che in mancanza di pagamento entro 30 giorni sarà iscritta l'ipoteca.**

- 17. Innalzamento della soglia di valore per la distruzione dei beni con atto di notorietà:** L'ammontare del costo dei beni per i quali, in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, ufficiali della Guardia di Finanza o notai che hanno presenciato alla loro distruzione o trasformazione, è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n° 15 ( ma si ritiene che possa essere validamente sottoscritta anche la dichiarazione di cui all'art.47, comma 1 del D.P.R. 445/2000) al fine di vincere la presunzione di cessione, è adeguato ai valori di mercato correnti e fissato in euro 10.000 (la disposizione originaria parlava di dieci milioni).

- 18. Rivalutazione di quote di partecipazione e terreni:** viene riaperta la possibilità di effettuare la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società non quotate e delle aree edificabili e con destinazione agricola mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Le condizioni per fruire dell'agevolazione sono:

- possesso dei beni al 1 luglio 2011,
- predisposizione della perizia di stima e versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) entro il 30 giugno 2012.

Al fine di risolvere la problematica legata a rivalutazioni reiterate è prevista la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta sostitutiva, per la precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni. Se non si fa questo tipo di compensazione (verticale) è sempre possibile richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in precedenza entro il termine di decadenza di 48 mesi che decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, ossia dal pagamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata: l'importo del rimborso non può superare l'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione effettuata. Per non svantaggiare i contribuenti per i quali il termine di 48 mesi sia già scaduto è previsto che per i versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, la restituzione possa essere chiesta entro il 14 maggio 2012.

In fase di conversione in legge del decreto è stata estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione anche alle società di capitali i cui beni erano oggetto di misure cautelari durante le precedenti agevolazioni e che, all'esito del giudizio, ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

- 19. Cessazione di alcune attività di Equitalia Spa:** dal 1 gennaio 2012 Equitalia Spa e le società per azioni dalla stessa partecipate cesseranno di effettuare l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate. I Comuni procederanno con la riscossione spontanea. Essi effettueranno la riscossione coattiva in base all'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute da due solleciti di pagamenti a distanza di almeno sei mesi uno dall'altro.

La cancellazione del fermo amministrativo non comporta alcun onere per il contribuente.

- 20. Istanza di sospensione giudiziale:** l'istanza di sospensione giudiziale deve essere decisa entro 180 giorni dalla sua presentazione.
- 21. Iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia:** Equitalia non può iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito è inferiore a:
- 20.000 euro se la pretesa è contestata in giudizio o ancora contestabile o se l'immobile è adibito ad abitazione principale del debitore,
  - 8.000 euro negli altri casi.

Se il credito supera questi limiti il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare.

- 22. Riconoscimento della ruralità degli immobili:** con autocertificazione all'Agenzia del Territorio con la quale si dichiara che l'immobile possiede in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente la presentazione della domanda i requisiti di ruralità necessari e da presentare entro il 30 settembre 2011 si può chiedere il classamento degli immobili ad uso abitativo nella categoria A/6 e di quelli strumentali nella categoria D/10. Entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia convalida la categoria richiesta. In caso di silenzio dell'Agenzia e fino al 20 novembre 2012 il contribuente potrà assumere la rendita richiesta. Se tale attribuzione fosse negata entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il contribuente deve pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni in misura del doppio di quella prevista dalla normativa vigente.
- 23. Somme dovute in caso di impugnazione di un avviso di accertamento:** in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento sono dovute le imposte nella misura di **un terzo** anziché della metà (art 15 D.P.R 602/1973).
- 24. Interessi di mora nei ruoli:** a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto (**12 luglio 2011**) non vengono più applicati gli interessi di mora sulle sanzioni ed interessi già iscritti a ruolo.
- 25. Interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tributi:** lo spread sul saggio interesse legale previsto per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tributi dall'art. 1 comma 150 della L. 244/2007 nella misura di 3 punti percentuali passa ad 1 punto percentuale.